

Elio Dovere, *Il secolo breve del Teodosiano*,  
Editore Cacucci, Bari 2016 – pp. 214 ISBN 978-88-6611-538-0

Luigi Sandirocco\*

Otto saggi maturati nell'arco di tempo che va dal 2011 al 2016, accorpatisi sotto un titolo tematico che abbraccia un periodo storico-giuridico del V secolo «nei limiti della disponibilità e dell'attendibilità delle fonti» e nella «permanenza di ombre troppo scure sull'ordinamento immediatamente precedente al grande riordino giustiniano» (p. 4-5. *Civitas, Iura, Arma. Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa (secc. III-VIII)*, Atti Seminario Cagliari 2012, a cura di Botta F., Loschiavo L., Lecce 2015, e *Le strutture nascoste della legislazione tardo antica*, Almo Collegio Borromeo, Pavia 17-18 marzo 2016), nonché nell'«innaturale silenzio della ricerca» (p. 62). La compilazione firmata da Elio Dovere<sup>1</sup> si propone di fare luce nelle zone d'ombra di un'epoca feconda per il diritto romano e per gli studi romanistici, col faro del *Codex Theodosianus*: una «raccolta di leggi non avente natura di opera privata ma, come forse diremmo oggi, di collezione normativa “statale”: un grande lavoro ordinario del diritto, insomma, finalmente ufficiale» (p. 59) che ha goduto di assai minor fortuna e di interesse degli specialisti rispetto ad altri capisaldi della romanistica. Una ricerca che poggia sulle solide basi di «una personale esperienza ultratrentennale di indagine centrata su un esteso tratto temporale del Tardoantico» (p. 3 e p. VII, prefazione di Giovanni Nicosia). Secondo Dovere «il Teodosiano continua a essere guardato ancora tanto distrattamente (...) da essere persino presentato in una recente opera generale, in sostanza capovolgendo di netto i dati della realtà storica, come un *corpus legum* occidentale inviato nel 438, per la pubblicazione, nell'altra *pars imperii*<sup>2</sup>» (p. 61). Il volume, metodologicamente ben costruito e dalla forma connotata da particolare ricercatezza, apre con alcune considerazioni propositive che costituiscono la *summa* di elementi fusi in «Il quinto secolo. Riflessioni su materiali e metodo di studio», tracciata come «linea di studio diretta a percorrere l'intero secolo» (p. 4). L'autore rimarca – e lo farà più volte nel testo – la carenza di un'indagine «integrale» sul V secolo, caratterizzata invece da «non pochi contributi parziali, solo alcuni, tuttavia, apprezzabili per un impiego utilmente ricostruttivo della riflessione sugli eventi dei cent'anni pregiustiniani<sup>3</sup>» (p. 4). Per Dovere un'analisi puntuale del magma giuridico che solidifica in ordinamento non può prescindere dalla conoscenza dei fenomeni economici e socio-culturali, mentre invece «appaiono sottaciuti aspetti decisamente non secondari, spesso percepibili solo grazie a fonti “atecniche”, almeno di solito concettualmente escluse *a priori*: veri e propri passaggi culturali rimangono di fatto ignorati, benché di certo essi siano strutturalmente essenziali per la definizione del sistema giuridico mediterraneo dell'epoca», come gli Atti dei primi concili ecumenici e le referenze giuridiche che in essi possono ritrovarsi (p. 5-6), per quanto in «obsoleti florilegi<sup>4</sup>». L'attenzione da dedicare al serbatoio «in gran parte funzionalmente ancora inesplorato»

\* Professore aggregato di Diritto romano, Università degli Studi di Teramo.

<sup>1</sup> Si segnala che lo scorso 7 dicembre 2016 alle linee tematiche del volume «Il secolo breve del Teodosiano» è stata dedicata una interessante giornata di studi con un seminario formativo a Palazzo Pacanowski al Monte di Dio di Napoli, a cura del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli “Parthenope” e dell'Associazione di studi tardo antichi - Sezione di Nola “Parthenope”, a cura di Salvatore Puliatti e di Valerio Marotta, alla presenza dell'autore.

<sup>2</sup> E. Cantarella, *Diritto romano. Istituzioni e storia*, Milano 2010, 95.

<sup>3</sup> Sul punto, cfr.: di U. Roberto, L. Mecella (curr.), *Governare e riformare l'impero al momento della sua divisione: Oriente, Occidente, Illirico*, Atti dell'omonimo convegno tenutosi a Roma il 26-27 settembre 2011, Roma 2015.

<sup>4</sup> In particolare, cfr.: J.D. Mansi, *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, Florentiae dal 1759 vari voll., e I.G. Maier (cur.), *Latin imperial laws and letters (A.D. 306-565) not included in the Codes and Novels of Theodosius and Iustinianus*, Melbourne 2010-2012.

(p. 7) degli *Acta Conciliorum* è ovviamente da intendersi *sine ira et studio*, ovvero affrancandosi da preclusioni ideologiche che possono sfociare in preclusioni metodologiche, con un rapporto fecondo tra le decisioni dei Padri della Chiesa (in lingua greca e in versione parziale latina) e i progetti di governo delle cancellerie imperiali. Un sincretismo tra *verba* e *constitutiones* (ma anche ordini di servizio, petizioni, relazioni, *epistulae*, discorsi), «in più di un caso, altrimenti sconosciute<sup>5</sup>» (p. 8.). «I libri degli storici della chiesa vissuti nei secoli dal IV al VI, per più di una ragione riboccanti di dati provenienti dall'esperienza giuridica – chiosa il romanista in riferimento alle pagine delle *Historiae ecclesiasticae* oggi disponibili in edizioni critiche «davvero impeccabili» –, se letti con cura e sistematicità possono trasmettere al ricercatore qualcosa di diverso rispetto ai semplici, sebbene importanti, testi ufficiali presenti negli Atti dei primi sinodi ecumenici» (p. 9 e ss.). Tematica, questa, che sarà ripresa in chiave ancor più specialistica nel quinto saggio<sup>6</sup>.

Richiamando il suo *Sistema delle fonti e legge-codice: il Codex Theodosianus in Principios Generales del Derecho. Antecedentes históricos y horizonte actual*, coord. Reinoso-Barbero F., Madrid 2014, p. 149 ss., che successivamente è oggetto della terza parte del volume<sup>7</sup>, Elio Doveve si occupa in maniera sistematica del Codice Teodosiano in un'ottica di «funzione sistemica», ovvero trascurando «i contenuti minuti di questi sedici *libri legum*» per «guardare al ruolo stabilizzatore da esso rappresentato in un contesto ordinamentale costituitosi, per tradizione solida e antichissima, alluvionalmente», e richiamando «la varietà dell'accumulo dei materiali di diritto fisiologicamente pervenuti ai Romani, nel Tardoantico, anche da epoche lontanissime. La parafrasi gaiana di Autun, come sappiamo bene, la cosiddetta *Epitome Ulpiani*, le *Pauli Sententiae*, la *Collatio legum Mosaicarum et Romanorum*, l'antologia dei *Fragmenta Vaticana*, con tanto altro diritto sia autoritativo sia d'autore dei secoli precedenti, costituivano una parte della massa abnorme e disordinata, peraltro non sempre tutta e dovunque recuperabile, cui attingere (...) per la pratica quotidiana del diritto da parte dei *cives*, ma anche per l'esercizio della didattica giuridica, lo svolgimento dell'attività forense, la costruzione della politica legislativa, la gestione di governo della cosa pubblica e, a latere di quest'ultima, l'amministrazione difficoltosa della giustizia<sup>8</sup>» (pp. 13-15).

Il ricorso sistematico a partire dal 439 al *Codex Theodosianus*, che si propone come la più alta espressione politica dell'amministrazione della giustizia, incide profondamente nella considerazione di un sistema sin troppo composito, disomogeneo e farraginoso. Ne deriva un'«accelerazione culturale (...) in una storia giuridica consuetudinariamente fatta, con lentezza plurisecolare, di sedimentazioni veramente remote, talora finanche arcaiche (esemplare il caso delle norme decemvirali), e di continui, frastagliati, contraddittori accumuli» (p. 16), con la caratteristica di un *imprimatur* statale sulla *catholica lex* «segnando così il discrimine tra ortodossia ed eresia» (p. 17 e ss.). La riflessione di Doveve originata «dalle sollecitazioni provenienti da problemi e fonti, giuridiche e non, relative a “questioni di V secolo”» (p. 22) risponde alla logica di focalizzare un'attenzione e uno spazio giusromanistico «fino a oggi usualmente lesinati nel panorama scientifico internazionale. In definitiva, non sono soltanto i molti e irreversibilmente accadimenti di quei cent'anni che sollecitano in tal senso (...), è l'evidenza stessa del ritmo sussultorio assunto dall'ordinamento (...) che spinge a interrogare testi antichi con curiosità nuove» (p. 22-23).

<sup>5</sup> Sul punto, in particolare, cfr.: E. Doveve, *Dissenso eutichiano e leggi repressive: aa. 452 e 455*, ora in *Medicina legum III. Credo di Calcedonia e legislazione d'urgenza*, Bari 2013, n. 7.

<sup>6</sup> p. 99 del volume.

<sup>7</sup> p. 57 del volume.

<sup>8</sup> In merito alla *confusio* che attanaglia i tribunali, in particolare, cfr.: L. De Giovanni, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardo antico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2010, 333s. e L. De Giovanni, *Il “problema giustizia” nel Tardoantico*, in G. Buonamente, R. Lizzi Testa (curr.), *Istituzioni, carismi ed esercizio del potere (IV-VI secolo d.C.)*, Atti del Convegno tenutosi a Perugia il 25-27 giugno 2008, Bari 2010, 171s.

La seconda parte del saggio, «*Ius e civitas nell'età di Onorio: il De reditu di Rutilio Namaziano*», è un'«appassionata rivisitazione del poemetto in versi scritto dal prefetto imperiale» (p. VII, prefazione di Giovanni Nicosia) nel viaggio da Roma alla Gallia Narbonese, «in un autunno imprecisato della seconda decade del V secolo» (p. 27). Il componimento (due libri in distici elegiaci, giunto incompleto), che appare dal punto di vista poetico anche come un viaggio nei luoghi dell'anima, si offre secondo Dovere a un'altra e più pregnante chiave di lettura: «lo storico dell'ordinamento – ed è l'aspetto che subito trova sensibile lo studioso del *ius Romanorum* – può senz'altro ritrovare nel *De reditu suo* echi significativi della mentalità giuridica tardo imperiale e, per esempio, rintracciare ben evidenti taluni segmenti dei solidi contorni della struttura culturale e degli alti operatori della pubblica amministrazione dell'Occidente, e ovviamente quella di Rutilio Namaziano medesimo, profondamente tradizionale e in qualche modo ancora sostanzialmente “classica”» (p. 29). Il prefetto imperiale tesse le lodi della romanità, a partire dalle *romanae leges* che sono il collante del *foedus* universale, quel diritto che si spande sui popoli conquistati come espressione di una civiltà superiore<sup>9</sup>. Una civiltà che ha conquistato anche Rutilio, il quale non è romano per nascita (la sua ascendenza è *rura Gallica*), per *spiritus*, poiché condivide convintamente e difende energicamente quel patrimonio ideale di *mores* e di *leges* da ogni attacco esogeno ed endogeno (come il Cristianesimo, che mostra di disprezzare [p. 42-44 e 48-49]). Di qui l'elogio della moralità dei pubblici funzionari<sup>10</sup>, il richiamo espresso a «onestà e correttezza della propria attività di governo, contro la perniciosa attività di qualche nemico interno alla stessa organizzazione burocratica<sup>11</sup>» (p. 38), e l'apologia della *civilitas*<sup>12</sup>, a volte persino con nostalgiche evocazioni<sup>13</sup>. «Se è vero che l'opera rutiliana è apparsa agli studiosi, anzitutto, un inno assai fiero, sebbene estremo nei contenuti come nei toni, alla resistenza politica dell'antica classe di governo senatoria – rimarca Dovere – è anche vero che essa, proprio in tale direzione, testimonia assai di più e afferma, al tempo stesso, più di una contemporanea appartenenza e, insieme, più di una contemporanea alterità» (pp. 38-39). La Gallia del viaggio a ritroso verso le radici assurge quindi a *topos* di una spiritualità quasi proustiana («desiderio del ritorno al tetto avito» [p. 56]), mentre Roma è «la sede delle istituzioni, il luogo della politica, l'ancoraggio dei propri doveri» (p. 41), è «regina... *pulcherrima mundi*<sup>14</sup>», per «l'orgogliosa palese certezza di appartenere a una gloriosa storia partita da lontano» (p. 50): una *res publica* che è classe di governo, cui Rutilio ritiene di essere membro a pieno titolo, «perfettamente conscia delle proprie capacità e dei non pochi meriti acquisiti sul campo sia nell'amministrazione del Centro sia nella guida della periferia dell'impero<sup>15</sup>» (p. 55). L'autore ne fa conseguire che «le riflessioni offerte dai distici di Rutilio Namaziano possono senz'altro essere considerate come suggestioni preziose d'un perfetto uomo di potere del mondo tardoantico» (p. 56).

La trattazione sul Secolo breve del Teodosiano affronta quindi nella terza parte del volume il «Sistema delle fonti e legge-codice: il *Codex Theodosianus*», su genesi, gestazione e realizzazione del *corpus* e sul «significato politico-legislativo, ovvero al senso giuridicamente sistemico, della

<sup>9</sup> M. Blandenet, Cl. Chillet, C. Courrier, *Figures de l'identité. Naissance et destin des modèles communautaires dans le monde romain*, Lione 2012.

<sup>10</sup> Rut. 1.171-176.

<sup>11</sup> Rut. 1.607-612-614.

<sup>12</sup> Rut. 1.497-508.

<sup>13</sup> Rut. 1.575-577.

<sup>14</sup> Rut. 1.47.

<sup>15</sup> Sul punto, in particolare, il romanista rinvia a E. Dovere, *Corpus Theodosiani: segno di identità e offerta di appartenenza*, ora in E. Dovere, *Medicina legum I. Materiali tardo romani e formae dell'ordinamento giuridico*, Bari 2009; *Ruolo provvidenziale del Codice Teodosiano: il dies natalis Christi dell'a. 438*, ora in E. Dovere, *Medicina legum II. Formula fidei e formazione tardo antica*, Bari 2011.

pubblicazione» di una modernità di concezione che lo avvicina ai testi unici contemporanei<sup>16</sup>, «archetipo prodromicamente indispensabile, del moderno sistema codicistico piramidale» (p. 62) anche se «la verità è che occorrerebbe sinceramente riconoscere come in dottrina davvero non riesce a emergere l'idea ordinamentale alla base stessa del *Codex*<sup>17</sup>» (p. 60). E tale atteggiamento sembrerebbe rispecchiare «l'apparizione di questo *codex legum* calato dall'alto in un sistema delle fonti praticamente, fino a quel momento, da sempre del tutto “orizzontale”» (p. 61), ovvero sul modello del *dominus-legislator* diocleziano nel quale coesistono in parallelo il vecchio *ius*, le antiche *leges* (ovviamente *publicae*) e i suoi stessi provvedimenti (p. 63). Nel *Codex*, ovviamente, il *ius publicum* è preminente su quello privato (p. 60), ma vi si registra «l'assenza, nella visione sistemica del diritto, di una formale concezione gerarchizzata delle fonti. Pur nella evidente consapevolezza dell'esistenza, ormai, di un solo produttore di diritto e dei suoi interventi normativi, per larga parte dell'evo tardoantico (...) vi è quasi la permanenza teoretica del vecchio *ordo iuris*<sup>18</sup>» (p. 64-65). L'autore si dice certo che sullo sfondo della gestazione decennale, come *imprimatur* ideale del progetto teodosiano, vi sia un «*focus* giuridico culturale-preliminare e, assieme, un intento politico-teleologico» (p. 65) che si riverbera nella «creazione esplicita d'una vera e propria scala gerarchica non solo all'interno dei modi di manifestazione del *ius principale*, il *ius novum*, ma anche tra quest'ultimo e l'antico, massiccio e utilitaristicamente ineliminabile *ius Romanorum* già esistente» (p. 66). Ne segue un'esplicazione della struttura del codice e della gabbia della formale libro che risponde secondo Elio Dove alla filosofia teodosiana di allontanarsi definitivamente dall'*ordo* delle fonti sedimentate e accumulate per secoli dalla Repubblica al Principato, con il ricorso «al ruolo essenziale, programmatico, assegnato ai vari *tituli* in cui inserire le costituzioni da organizzare razionalmente» (p. 71) che «travalicavano i rispettivi recinti applicativi (temporali, categoriali, territoriali, occasionali) grazie alla sistemica forza assorbente dell'unica legge-Codice che le posizionava e che, più che spesso con qualche naturale e utile aggiustamento testuale, faceva sì che esse fossero meglio cogenti dappertutto, nelle due *partes* dell'unico *imperium*» (p. 81) e «a una descrizione del diritto soggettivo tracciata secondo una linea verticale, dall'alto al basso e viceversa» (p. 72), fino a realizzare «il primo “vero” *Codex legum* imperiale» (p. 73) destinato alla *vigenza per orbem* a partire dal formale vigore del gennaio 439.

Il contributo su «Il primo Codice ufficiale, le rubriche conclusive, il *rebaptisma*» verte sulla volontà di ribadire la tutela del Cristianesimo a partire dal primo sacramento, ovvero il battesimo, sullo sfondo dell'ascesa della nuova religione nel mondo greco-romano dal punto di vista degli ultimi pagani. Si tratta di un saggio del 2012 nato come contributo all'Incontro di studiosi dell'antichità cristiana su *Lex et religio in età tardoantica* tenuto all'Institutum Patristicum-Pontificia Universitas Lateranensis di Roma (Atti XL Incontro Augustinianum, Roma 2013, pp. 167-176), con bibliografia di riferimento in appendice. Risponde all'esigenza di esprimere una verifica alla «cristianizzazione per così dire ideologica dell'istituzione imperiale» (p. 86), all'apparire di un Codice che in maniera novativa riordinava la realtà giuridica prospettando ai romani un *corpus legum* che razionalizzava l'esistente nell'esercizio della giurisdizione con una visione d'insieme, compenetrando le «manifestazioni della società laica con quelle della *ecclesia catholica*» (p. 90). «Guardando a quest'opera per troppi anni misconosciuta, ma invece davvero epocale – premette Dove –, si ha appunto una preziosa testimonianza dei rapporti tardoantichi tra *lex* e *religio*», in particolare con l'ultimo libro che raccoglie «pressoché tutta la legislazione di marca religiosa» (p. 89). Proprio l'analisi dell'ultimo libro fornisce al romanista l'occasione per ribadire che la griglia

<sup>16</sup> p. 59 del volume.

<sup>17</sup> Sul punto cfr. anche: L. Fascione, *Storia del diritto privato romano*, Torino 2012, 521; G. Cervenca, *Lineamenti di storia del diritto romano*, Milano 1989, 613s.; M. Bretone, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari 2010, 369s.

<sup>18</sup> Sul punto, fra tutti, G. Barone Adesi, *Ricerche sui corpora normativi dell'impero romano 1. I corpora degli iura tardo imperiali*, Torino 1998.

formale contiene «aspetti più che probanti del particolare interesse religioso, di fatto poi operativo, dei compilatori della raccolta» (p. 92) e nello specifico a protezione del *baptisma* «grazie al quale nasceva una vera e propria identità (...): il fedele suddito di Roma, diventava perciò “cittadino di una nuova città, la città celeste”. E proprio la difesa della corretta acquisizione di questa ulteriore cittadinanza – in realtà quella autentica e duratura perché rivolta al futuro – veniva scelta come sezione codificatoria manifestamente indispensabile da chi, il principe-codificatore (per il tramite dei suoi giuristi), rimaneva titolare del diritto di difesa dell’altra cittadinanza, quella terrena relativa al tempo presente, la *civitas Romana*» (pp. 94-95). Lo studioso ne fa derivare che «il Codice-legge (...) adeguatamente nutrito dell’ormai precisa cognizione della onnipresenza geografica, sociale, economica, e culturale della *catholica ecclesia*, l’unica altra organizzazione istituzionale ecumenica oltre l’impero, si preoccupava che non fosse profanata la vera e santa religione, la *catholica lex*. La cancelleria, nel chiudere il *Codex*, stabiliva un perimetro che limitasse lo spazio civile da quello religioso, ovvero le competenze del *sacerdos* da quelle del legislatore» (p. 95). L’elemento religioso riaffiora nel quinto saggio del volume, «Un editto di Teodosio II nei Codici e negli *Acta conciliorum*» dedicato alle parti omesse dai Codici nella *latina versio*, in ispecie a una *constitutio* del 436, «datata nel Codice all’anno prima, che negli Atti del Concilio di Efeso dell’a. 431 si è conservata integra sia in greco sia in latino e poi, da là, è stata resa in francese dal domenicano André-Jean Festugière e in castigliano, sia pure per la sola parte del dispositivo, dal “nostro” Ramón Teja<sup>19</sup>» (p. 101). Si tratta della parte meno estesa dell’opera, che rianalizza con versione propria ACO 1.3.1.181.6-182.4, guardando «non tanto alle disposizioni autoritative, ma fruttuosamente confrontare il dettato codificatorio con quello originale più esteso e, giusto per questo, maggiormente significativo» (p. 102), portando a supporto anche CTh. 16.5.66. Sulla struttura normativa<sup>20</sup> aleggerà nel 448, filosoficamente, la necessità di «creare le condizioni di diritto per eliminare ogni possibilità di espansione della nuova eterodossia» (p. 105), mentre nel Codice del 438 sarebbe rimasto ben poco dell’elaborata e ragionata premessa politico-religiosa posta originariamente innanzi allo stretto dispositivo; una grossa parte del testo, cioè, sarebbe scomparsa lasciando spazio solo a precetti e sanzioni» (p. 106). Dopo una rapida disamina delle fonti<sup>21</sup>, l’autore ne fa derivare che una lettura attenta ed equilibrata dell’editto in rapporto agli Atti conciliari «non si può non apprezzare, da un lato, la coerenza di governo della cancelleria nello scegliere un insieme perfettamente tradizionale di precetti e di sanzioni (...), ma osservare, nello stesso tempo, una sorta di atteggiamento politico-normativo parzialmente nuovo<sup>22</sup>» (p. 110). Tematicamente consequenziale è il capitolo «*Leges e canones* a metà del V secolo: C.I. 1.12.5 e 1.2.12» in cui viene affrontata la politica imperiale in materia religiosa nelle Costituzioni di Marciano e Valentiniano. Sotto il primo imperatore, religiosissimo, si era tenuto il quarto concilio, a Calcedonia, nel 451, a un anno dall’ascesa alla porpora. I due editti di cui trattasi, uno *ad populum* e l’altro indirizzato al prefetto del pretorio Palladio, sono separati da quattro mesi (luglio-novembre 451) per quanto immersi nel clima conciliare, e delineano le scelte di politica religiosa preparando il campo «per il futuro di quell’attività della cancelleria che ben presto (...) si sarebbe rivelata assai intensa» (p. 116). Ancora una volta Dovere rimarca la scarsa attenzione prestata dagli studiosi a questi testi, addirittura banalizzati, quando invece sono un esempio delle «connessioni tra il governo civile dell’impero, le regole interne della gerarchia ecclesiale e la naturale funzione sociale della chiesa (esplicitamente richiamate nella seconda legge) e, forse egualmente significativo sul piano

<sup>19</sup> Il contributo era destinato alla pubblicazione in S. Acerbi, G. Vespignani (curr.), *Studi di Tarda Antichità offerti a Ramón Teja*, col titolo *Un editto di Teodosio II nei Codici e negli Acta conciliorum (a. 436)*.

<sup>20</sup> In particolare cfr.: E. Dovere, *Normazione teodosiana “de fide”: la scelta conciliare (aa. 435-499)*, in *Vetera Christianorum*, 43 (2006), 45s.

<sup>21</sup> ACO 1.1.3 (67.68.181.182); 2.1.3.

<sup>22</sup> Sul punto, ancora, cfr.: E. Dovere, *Ius principale e Catholica lex (secolo V)*, Bari 1999, 211.

politico, lo spazio riservato all'*imperium* stesso quale difensore della serenità sacerdotale (saldamente alla radice del primo editto) contro il disturbo portato da chiunque, foss'anche qualche contestatore turbolento appartenente all'*ecclesia medesima*» (pp. 116-117), comprese le discussioni *de fide* troppo accese. In appendice il romanista riporta nella traduzione di A. Nicora Alberigo i canoni del Concilio di Calcedonia<sup>23</sup>, con modifiche al testo «in alcuni punti giuridicamente sensibili (...) e laddove la punteggiatura poteva apparire alquanto “eccentrica”» (p. 142).

Con «Il principato di Anastasio: leggi e sana amministrazione» si entra con autorevolezza nel campo della gestione economica e finanziaria, prendendo le mosse da un editto del 519 inserito nella *collectio legum* di Giustiniano del 534 con cui Giustino rimprovera il predecessore Anastasio, «sovrano filo monofisita, un pragmatico burocrate divenuto principe dei Romani solo in tarda età ma non per questo meno incisivo» (p. 158) per la *parca subtilitas* con la quale avrebbe retto le sorti dell'impero<sup>24</sup>. Un'accusa neppure troppo velata di una smania di risparmio, eccessiva fino a sconfinare nella grettezza, che avrebbe frenato la ricaduta dell'azione politica. Elio Dove, discostandosi dal giudizio impietoso riportato nel *Codex* e ripreso dagli studiosi in maniera non sempre approfondita («ingegnosità economica» per Jones A.H.M., *Il tardo impero romano (284-602 d.C.)*, Milano, I, 1973; «mania di risparmio» per Capizzi C., *L'imperatore Anastasio I (491-518). Studio sulla sua vita, la sua opera e la sua personalità*, Roma 1969), propende invece per una rivalutazione della figura e dell'opera di Anastasio, in chiave storico-critico-giuridica, a suo dire risultante da un'azione incardinata a principi di «stabile razionale, fruttuosa austerità amministrativa e finanziaria strutturalmente funzionale, nella prassi, ai più diversi e “sani” compiti istituzionali» (p. 156); e questo auspicando «che i ricercatori, in virtù di un interesse serio per tutte l'epoca tardoantica, trovino nuovi tagli di lettura per esaminare quasi trent'anni del principato in questione» (p. 156). Le leggi emanate dall'imperatore, una cinquantina, spesso prive d'indicazioni cronologiche che ne consentano una classificazione storica e non tematica, rilette dallo studioso configurano un quadro di «estrema coerenza delle opzioni della cancelleria nell'ampio ed efficace disegno anastasio di miglioramento socio-istituzionale dell'Oriente greco-romano» (pp. 157-158). Ciò apparrebbe già confermato dal giudizio delle fonti sulle qualità tecniche dei ministri imperiali (i prefetti del pretorio) e sulle linee chiare d'intervento normativo sul riequilibrio della bilancia fiscale (entrate e ottimizzazione burocratica) e sul miglioramento degli aspetti finanziari nella vita nelle città e nelle campagne (C.I. 1.4.19; 10.27.2.13), riformando altresì i costi tutt'altro che irrilevanti della macchina militare, con migliorie anche al regime fiscale e alle condizioni dei *milites* di ogni ordine e grado, con opzioni sulla politica monetaria e sull'accantonamento di riserve (C.I. 12.35.18; 12.37.16; 12.35.18; 12.37.16.1; 12.37.18). Risanamento e investimenti sul futuro, quindi, che stonano con la rimproverata “avarizia”. Anche perché a lui si deve l'abolizione della tassa periodica generale, la *collatio lustralis*, su qualsiasi *negotatio* o *mercatura*, mal tollerata se non addirittura apertamente avversata (C.I. 11.1, in greco e senza data), ma anche il divieto ai singoli di presentare suppliche (C.I. 10.16.13). La moralizzazione della *res publica* (C.I. 1.30.3; 12.1.18; 12. 5.5; 12.19.12; 12.54.5) è comprovata anche da «una equilibrata generosità del principe, tanto che nella *constitutio* poi conservata in C.I. 10.27.2, ci rimane l'attestazione d'una sorta di esenzione garantita, nei confronti della *coemptio* (...), ad alcuni soggetti in un normale stato di bisogno» (p. 170). In materia sanzionatoria<sup>25</sup>, Dove inoltre, non manca di sottolineare come «l'occhio del legislatore fosse anzitutto rivolto a taluni inaccettabili comportamenti dei propri uomini, di quei burocrati che, a differenza del loro principe, amministratore disinteressato e oculato “risparmiatore” per il bene

<sup>23</sup> G. Alberigo, G.L. Dossetti, P.-P. Joannou, C. Leonardi, P. Prodi (curr.), *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, collana 'Strumenti', ed. Dehoniane, Bologna 2013, 87s.

<sup>24</sup> C.I. 2.7.25.

<sup>25</sup> C.I. 10.27.2.4; 11.43.11; 12.37.17.3; 10.27.2.15; 10.27.3.2.

della cosa pubblica, piuttosto che fare l'interesse dell'*imperium* operavano spesso e impunemente, nonostante gli incessanti sforzi del trono, ai danni degli indifesi *cives* provinciali» (pp. 171-172). L'ultimo contributo scientifico al volume dedicato al secolo breve del Teodosiano è intitolato «Spese funebri e politica del consenso in C.I. 1.2.18», scritto per *Revista Internacional de Derecho Romano* (13, p. 1-45, destinato agli *Scritti per Alessandro Corbino* con il titolo '*Mercato funerario e politica del consenso, il pragmaticum in C.I. 1.2.18*') e discusso nell'incontro di studi del 4 dicembre 2014 all'Università di Parma sul tema *Diritto e chiesa in epoca tardo antica*. In esso si affronta l'argomento della rendita alla Grande Chiesa di Costantinopoli per la gratuità delle esequie. Al centro della dissertazione giuridica c'è infatti l'apparato ecclesiastico della capitale d'Oriente, «strutturalmente e funzionalmente connotata in forma eccezionale rispetto a tutte le altre *ecclesiae* locali: ormai una vera e propria potenza economica<sup>26</sup>» (p. 177), consistente per numero, gerarchia, articolazione, diffusione sul territorio e nei gangli della società, tanto da essere definita «pervasivamente presente nello spazio urbano, (...) punto di riferimento ineludibile, finanche pragmaticamente primario rispetto allo stesso *Palatium*» (p. 179). In occasione del Concilio di Calcedonia, il 12 novembre del 451, l'impero aveva disegnato il quadro generale della legislazione in materia religiosa (C.I. 1.2.12), consentendo al religiosissimo Marciano «di lasciare ai posteri un documento compiutamente rappresentativo d'una consapevole visione politica dello sforzo sociale della chiesa, un vero e proprio punto fermo, da lì innanzi, per la successiva produzione degli *officia*<sup>27</sup>» (p. 181). Il romanista, riferendosi alla produzione normativa di Anastasio in materia d'indigenza, non manca di sottolineare ancora una volta «la poca letteratura specialistica» (p. 185) e «l'ingiustificata disattenzione che di norma viene rivolta alla legislazione di questo *dominus* imperiale da parte degli studiosi del *ius Romanorum*» (p. 183). Eppure Anastasio interviene una seconda volta sul costo delle esequie a Costantinopoli (prima di lui, era stato Costantino) e sulla concessione di una rendita pubblica alla Grande Chiesa, come testimoniato da Giustiniano nel 536 e nel 537 con le Novelle 43 e 59, per quanto il giusromanismo non sia mai stato attratto dal tema e dalla portata del privilegio accordato a essa, che si riverberava sui *cives* della capitale che risultavano a loro volta privilegiati rispetto a tutti gli altri dell'impero, con rigorosa delimitazione geografica<sup>28</sup>. Da un lato Anastasio conferma il dettato costantiniano sulla donazione di ergasteri esenti da imposte, quindi le immunità fiscali, dall'altro amplia generosamente i contenuti della gratuità dei riti funerari assegnando alla Chiesa della capitale una rendita fissa affinché potesse espletare tali onoranze, probabilmente erogando 70 libbre (23 kg) d'oro annue<sup>29</sup>, oppure secondo un'altra versione attraverso il gettito proveniente da officine esenti da *munera* assegnate all'*Ecclesia* di Costantinopoli<sup>30</sup>. Ma ciò che interessa Doverè è che la *pragmatica* di Anastasio sulla generosa rendita contiene la previsione del legislatore di una pesante sanzione per mancato adempimento della gratuità delle esequie, garantita da personale non ecclesiastico addetto a tali servizi, i *decani* organizzati in collegi o corporazioni, pari circa un terzo del presumibile importo dell'erogazione in oro: ne consegue che i *decani* fossero lavoratori autonomi chiamati a prestazioni cogenti collegate a officine immuni da oneri tributari piuttosto che di dipendenti di *ergasteria* di proprietà ecclesiale (C.Th. 15.1.52 [a. 424]). La *ratio* è quella di assicurare cerimonie solenni e degne sepolture *sine mercede*, prassi che nelle zone d'ombra non doveva poi essere così improbabile, così come le frodi. Il *beneficium* ne risulta quindi sia manifestazione del paternalismo

<sup>26</sup> Sul punto cfr. ancora: E. Doverè, *Normazione e Credo: Enciclica e Antienciclica di Basilisco*, in *Medicina legum* II. *Formula fidei e formazione tardoantica*, Bari 2011, n. 1.

<sup>27</sup> E. Doverè, *Il legislatore "executor" del concilio: C.I. 1, 1, 4*, in *Medicina legum* III, n.2 (= in *Labeo* 38 [1992], 147s.).

<sup>28</sup> Nov. Iustin. 43pr.-1; 59pr.-1: *de ergasteriis Constantinopolis e de impensis in exequias defunctorum*.

<sup>29</sup> Sul punto, in particolare, cfr.: R. Delmaire, *Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438)* 1. *Code Théodosien XVI*, Parigi 2005, 400, n. 1.

<sup>30</sup> In argomento, cfr.: P. Rasi, *Donazione di Costantino e di Anastasio alla chiesa di S. Sofia per le spese funerali zie a Costantinopoli*, in *Festschrift Wenger*, 2, Monaco di Baviera 1945, 280-282.

imperiale, sia atto di magnanimità per catalizzare il consenso (da mantenere o da rinnovare), sia «segno e misura di un atteggiamento legislativo di governo fermamente ispirato all'attenta e sana amministrazione» (p. 200).

A suggello del volume, nove pagine di fonti con esemplare chiarezza consultiva. La bibliografia è contenuta nelle note a piè di pagina e non viene rielencata in appendice, salvo che in alcuni contributi, arricchiti col ricorso anche a siti e pagine web, il che ne fa uno strumento moderno e agevole anche a fini didattici. Nelle avvertenze l'autore aveva preliminarmente precisato che gli otto saggi che compongono la collana «seguono un ideale ordine cronologico suggerito dai singoli temi di ricerca» (p. XV), ribadendo subito dopo che gli interventi «vogliono essere un momento di riflessione propositiva, un modo ragionato di addensare precisi spunti di ricerca intorno ad un tema ben individuato» (p. 3), perseguendo l'idea di «una sintesi ben articolata e precisa» (p. 4). Di ognuno di essi viene fornita la collocazione editoriale, per quanto gli originali siano stati modificati nel titolo. Elegante, infine, la grafica, con l'efficace copertina con la riproduzione dell'opera del maestro Carlo Carrà «Il cavaliere rosso» del 1913.

#### Abstract

Il V secolo d.C. risulta essere crocevia tra antico e moderno: un secolo breve contrassegnato diversamente dal passato da una accelerazione culturale. Aspetto primario e nodale del fenomeno è la codificazione di Teodosio II. Elio Doveire con *Il secolo breve del teodosiano* mette assieme otto saggi attraverso i quali ripercorre con sapiente capacità scientifica un periodo storico non adeguatamente considerato dalla ricerca storico-giuridica: i cento anni del secolo del Codice Teodosiano.

The fifth century A.D. turns out to be the crossroad between ancient and modern: a short century differently marked by a cultural acceleration. The primary and nodal aspect of the phenomenon is the Theodosius II coding. Elio Doveire with "The short Theodosianus century" brings together eight essays through which he retraces with wise scientific capacity a historical period that has not adequately been considered by the historical-legal research: the century of the Theodosian code.